

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE PUGLIA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 D.LGS. 36/2023 E S.M.I., IN MODALITA' TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI "IN SERVICE" OCCORRENTI ALLA U.O.C. DI EMATOLOGIA E U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI BRINDISI, SUDDIVISA IN N. 3 LOTTI DISGIUNTI, PER UN PERIODO DI 60 MESI, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO (ART. 108, COMMA 1 E 2, DEL D. LGS. N. 36/2023)**

TRA

L'Azienda Sanitaria \_\_\_\_\_, C.F. - P.IVA \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ alla Via \_ n. \_\_\_\_\_, Ente del Servizio Sanitario Nazionale, in rappresentanza e nell'interesse della quale interviene nel presente contratto il Dr. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante

E

La Ditta \_\_\_\_\_, C.F. - P.IVA \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, in rappresentanza e nell'interesse della quale interviene nel presente contratto il Dr. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore (giusta procura del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal notaio \_\_\_\_\_)

**PREMESSO CHE**

- con provvedimento n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato l'esito della gara indetta con Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e pertanto l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, per un importo di € \_\_\_\_\_, oltre IVA;
- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione con nota del \_\_\_\_\_ l'impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;
- con nota del \_\_\_\_\_ l'esecutore ha presentato la richiesta documentazione ed ha costituito, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 la cauzione definitiva per un importo di € \_\_\_\_\_, a mezzo polizza assicurativa fideiussoria emessa dalla Società \_\_\_\_\_ Agenzia di \_ in data \_\_\_\_\_; (oppure) a mezzo fideiussione bancaria emessa dalla Banca di \_\_\_\_\_; (oppure) a mezzo fideiussione rilasciata da intermediario finanziario \_\_\_\_\_.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

## **Articolo 1 - Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Articolo 2 – Norme regolatrici dell'appalto ed interpretazione del contratto** L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti: a) dal presente contratto;

- b) dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture e servizi ed in particolare dal D.Lgs. n. 36/2023;
- d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate; e) dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 c.c.

Inoltre, sono contrattualmente vincolanti tutte le clausole indicate negli atti di gara adottati con Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ancorché non materialmente allegati e che qui si intendono integralmente riportati.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche degli atti richiamati ancorché non allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di forniture e servizi, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la fornitura.

## **Articolo 3 - Oggetto del contratto**

Il contratto ha ad oggetto l'affidamento della fornitura, per la durata di 60 mesi, di sistemi analitici in service, materiale di consumo e reagenti per le necessità della U.O.C. di Ematologia della Asl Brindisi e della U.O.C. Medicina Trasfusionale della Asl Brindisi, come dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto, che qui si intende integralmente richiamato.

## **Articolo 4 - Corrispettivo dell'appalto**

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in via presuntiva in €. \_\_\_\_\_, oltre IVA nella misura di legge, secondo le modalità di pagamento descritte in dettaglio nel Capitolato Speciale d'Appalto, da intendersi qui integralmente riportate. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa o una rete di imprese, i pagamenti spettanti al raggruppamento o alla rete d'impresa saranno effettuati unitariamente all'impresa capogruppo o alla rete d'impresa e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata o in rete in rapporto alla parte di prestazione.

In caso di particolari esigenze, adeguatamente motivate, potranno essere autorizzate differenti modalità.

Di contro, la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa.

## **Articolo 5 - Condizioni generali di contratto**

L'affidamento della fornitura di cui all'oggetto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile, delle norme contenute nel presente contratto, nonché di quelle del Capitolato Speciale d'Appalto, del Disciplinare di Gara e dell'Offerta \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ (parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati e depositati presso gli Uffici \_\_\_\_\_), che la Ditta ha dichiarato di conoscere e di accettare in ogni sua pagina e le cui disposizioni qui si intendono integralmente riportate e trascritte, con rinuncia a qualsiasi contraria

eccezione.

## **Articolo 6 - Durata e opzioni dell'appalto**

Il contratto avrà la durata di **60 (sessanta) mesi** (escluse opzioni) a decorrere dalla data di sottoscrizione. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori **24 (ventiquattro) mesi** per un importo di €. \_\_\_\_\_, al netto di IVA, oltre agli oneri di sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante può esercitare tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante PEC almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di estendere, ovvero, diminuire la fornitura entro i limiti del quinto del prezzo netto di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice.

Qualora la Ditta Aggiudicataria presenti, senza giustificato motivo e giusta causa, disdetta del contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda Sanitaria si avvarrà, a titolo di penale, sul deposito cauzionale definitivo e alla Ditta Aggiudicataria sarà addebitata, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'affidamento dell'appalto ad eventuali altre ditte.

## **Articolo 7 - Obblighi a carico dell'appaltatore**

Sono a carico dell'impresa, oltre agli adempimenti previsti nel Capitolato Speciale di appalto:

- gestire e presidiare gli spazi, messi a disposizione presso l'Azienda, garantendo il rispetto di tutte le normative relative alla sicurezza sul lavoro;
- provvedere, qualora motivato dall'Azienda, all'allontanamento dai luoghi oggetto dell'appalto del personale ritenuto non idoneo per la tipologia degli interventi svolti (anche se in possesso dei requisiti di qualifica richiesti) ed alla sua successiva sostituzione;
- attenersi alle eventuali direttive che verranno impartite dall'Azienda al fine di non recare intralcio alle attività sanitarie;
- assumere completa responsabilità per lo svolgimento dell'appalto che deve essere eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le procedure dichiarate, in modo che corrispondano perfettamente a tutte le condizioni del contratto;
- essere responsabile per incidenti o danni che si verificassero, per fatto proprio e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori, a terzi, a dipendenti e/o collaboratori in genere, nonché per danni agli immobili, alle attrezzature ed agli impianti dell'Azienda o che l'Azienda ha comunque in gestione per attività oggetto dell'appalto, stipulando idonea polizza assicurativa.

## **Articolo 8 - Obblighi a carico dell'Amministrazione**

L'Amministrazione si obbliga a fornire alla Ditta aggiudicataria informazione e supporto istituzionale necessari o utili all'espletamento corretto delle attività, nonché qualsiasi altra notizia inerente alla fornitura oggetto del contratto per quanto in suo possesso.

## **Articolo 9 – Obblighi dell'esecutore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

L'operatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

L'esecutore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

## **Articolo 10 - Inadempimenti e penalità**

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino, per la loro gravità, l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda Sanitaria procede a contestare le inadempienze riscontrate secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico d'appalto, previa adeguata istruttoria condotta dal Direttore dell'Esecuzione (D.E.C.).

Fatto salvo il diritto dell'Azienda Sanitaria alla risoluzione del contratto ed alle conseguenze da essa derivanti, all'esito dell'istruttoria in senso sfavorevole per la ditta aggiudicataria, il RUP, con propria motivata determinazione, applica la sanzione prevista a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Le modalità di applicazione delle penali e il loro ammontare sono regolati dall'art. 19 "Inadempimenti e penalità" del Capitolato Tecnico d'appalto, da intendersi qui integralmente riportato.

L'ammontare della penalità sarà addebitata sui crediti del soggetto fornitore e, ove questi non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Sanitaria a causa del disservizio verificatosi.

L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa esecutrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

L'aggiudicatario non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.

Tutte le riserve che l'affidatario della fornitura intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Sanitaria e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati l'affidatario decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Sanitaria interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

#### **Articolo 11 - Deroga all'eccezione di inadempimento**

Atteso che le prestazioni previste dall'appalto integrano gli estremi del pubblico servizio, l'appaltatore rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., obbligandosi ad adempiere alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione (pagamento corrispettivo) da parte della ASL BR.

#### **Articolo 12 - Controversie, risoluzione del contratto e recesso**

Qualsiasi divergenza o contestazione che dovesse insorgere sull'interpretazione o sulla applicazione delle clausole che disciplinano la gestione dei rapporti definiti nel presente contratto tra la Ditta Aggiudicataria e l'Azienda sarà definita secondo le disposizioni vigenti al riguardo.

Insorgendo controversie, la Ditta Aggiudicataria non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Azienda darà a mezzo dei propri uffici.

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione le previsioni contenute all'art. 122 del Codice degli Appalti, per quanto applicabili, nonché quanto disciplinato dagli artt. 27, 28 e 33 del Capitolato Speciale d'Appalto, da intendersi qui integralmente riportato.

Ferma restando la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del c.c., in caso di mancato adempimento dei propri obblighi da parte della Ditta Aggiudicataria, l'Azienda si riserva, altresì, di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto in oggetto, in caso di inosservanza delle condizioni previste dal medesimo contratto, di modificazione di Ragione Sociale della Ditta Aggiudicataria, di sua liquidazione, di suo fallimento, concordato preventivo, di sua messa in stato di amministrazione controllata, di fusione con altre società o di subappalto irregolare e di esercitare tale diritto mediante formale comunicazione da notificarsi a mezzo PEC o raccomandata R.R. al domicilio legale dell'impresa Aggiudicataria. Tale notifica interromperà di diritto e senza necessità di altre formalità gli effetti del contratto dal giorno della notifica dell'atto stesso.

Sono ritenute inosservanze contestabili ai fini della risoluzione del contratto tra le altre:

- inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
- inadempienze relative alla sicurezza;
- inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
- per situazioni sopravvenute imprevedibili che escludano la prosecuzione della fornitura o per provvedimento di altra autorità;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nei casi di subappalto non autorizzati dall'Amministrazione;
- l'impresa aggiudicataria non dia inizio all'erogazione della fornitura entro i termini contrattualmente definiti;
- mancato reintegro del deposito cauzionale precedentemente escusso entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente;
- mancata proroga della validità del deposito cauzionale entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente in caso di proroga o rinnovo del contratto;
- sospensione protratta nel tempo, abbandono o mancata effettuazione, anche saltuaria, della fornitura da parte dell'affidatario;
- gravissime inadempienze rispetto alle obbligazioni di contratto, di rilevanza tale da interrompere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l'affidatario e non consentire la prosecuzione neppure temporanea del contratto;
- qualora l'affidatario della fornitura non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali;
- qualora l'aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla-osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente la fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
- qualora, al di fuori dei casi già espressamente previsti e disciplinati dal Codice dei Contratti Pubblici, dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto, l'affidatario della fornitura non osservi il principio secondo cui i requisiti partecipativi, sia generali che speciali, devono essere posseduti non solo al momento di scadenza del termine di presentazione delle domande, ma anche in ogni fase successiva del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto;
- cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario o prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, di un fiduciario o di un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure laddove l'aggiudicatario entri in liquidazione.

Inoltre, l'Azienda si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni

specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

In qualsiasi caso tutti gli articoli del presente contratto devono intendersi inscindibili; hanno separatamente piena efficacia, nel caso di inadempimento e della loro violazione, per l'esercizio della facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione. In caso di inosservanza, l'Azienda Sanitaria invierà richiamo scritto motivato mediante PEC o raccomandata R.R. al domicilio legale della Ditta Aggiudicataria; dopo il terzo richiamo scritto per una stessa contestazione l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto. In caso di rescissione del contratto la Ditta Aggiudicataria sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose

derivanti all'Azienda.

Quale che sia la ragione della risoluzione del contratto, la Ditta Aggiudicataria sarà soggetto alla immediata perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, al risarcimento dei danni diretti e indiretti subiti dall'Azienda e al rimborso delle spese che l'Azienda incontrerà per provvedere alla fornitura nel rimanente periodo contrattuale. Le penali e i risarcimenti di cui sopra, per la sola parte eccedente la cauzione, saranno contabilizzate in sede di liquidazione dell'importo dovuto per il saldo della parte di corrispettivo maturato all'atto della risoluzione. In ogni caso le somme dovute, per qualsiasi titolo, dall'Azienda alla Ditta Aggiudicataria saranno compensate con l'importo complessivo del risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1241 del c.c..

L'Azienda, inoltre, si riserva comunque la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua della fornitura aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore, ai sensi dell'art. 21 comma 5 della L.R. n. 37/2014.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura in danno dell'impresa inadempiente. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e degli importi relativi. All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'impresa. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Articolo 13 - Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario ha costituito la garanzia definitiva per un importo di € \_\_\_\_\_, pari al 10% dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa), a mezzo polizza fideiussoria bancaria emessa dalla Banca \_\_\_\_\_; (oppure) a mezzo polizza assicurativa fideiussoria emessa dalla Società \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_; (oppure) polizza rilasciata da intermediario finanziario \_\_\_\_\_.

Tale importo è ridotto (eventuale) \_\_\_\_\_.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché dal rimborso delle somme che l'Azienda Sanitaria avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell'appalto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione del certificato di verifica di conformità finale.

È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la garanzia risultasse insufficiente.

#### **Articolo 14 - Spese contrattuali**

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso con oneri a totale carico dell'impresa contraente.

Ai fini fiscali il presente contratto sarà soggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 avendo per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A..

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, siano determinati aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sulla fornitura oggetto dell'appalto.

#### **Articolo 15 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

Ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice, si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle Stazioni appaltanti.

#### **Articolo 16 - Subappalto**

##### ***(se l'impresa non ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare)***

Il subappalto non è ammesso non avendo l'esecutore dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.

##### ***(se l'impresa ha dichiarato di voler usufruire del subappalto)***

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le attività da subappaltare, indicate in: \_\_\_\_\_, l'Azienda Sanitaria appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione contraente per la fornitura oggetto di subappalto. L'Azienda Sanitaria è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della fornitura oggetto di subappalto.

#### **Articolo 17 - Assicurazione**

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture della Stazione Appaltante, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

L'impresa aggiudicataria deve pertanto rispondere pienamente dei danni a persone e cose della Stazione Appaltante o di terzi, che possano derivare dall'esecuzione della fornitura ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità. A tale scopo l'impresa deve costituire idonea polizza assicurativa, che copra tutti i rischi specificati inclusi responsabilità civile e danno biologico, per un massimale annuo di €. 2.500.000,00.

L'impresa si impegna di conseguenza a provvedere al risarcimento dei danni e ad esonerare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

#### **Articolo 18 - Foro competente**

Per ogni controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, le parti concordano che unico Foro competente ed esclusivo è quello dell'Amministrazione contraente, con l'esclusione di qualsiasi altro foro concorrente.

#### **Articolo 19 - Domicilio dell'esecutore**

A tutti gli effetti del presente contratto l'esecutore elegge domicilio in \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 20 - Trattamento dei dati personali e consenso al trattamento**

L'esecutore dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati, redatta sulla base delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente allegata.

#### **Articolo 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010**

L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del

subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice: CIG: \_\_\_\_\_.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..

## **Articolo 22 – Revisione prezzi**

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, la revisione dei prezzi è riconosciuta al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b) e dell'art. 3 dell'Allegato II.2-bis del Codice del Dlg.s 36/2023 smi, ai fini della determinazione della variazione si applicherà il seguente indice:

<b>Descrizione fornitura</b>	<b>CPV</b>	<b>Tabella di Riferimento</b>	<b>Indice sintetico da utilizzare</b>	<b>Codice ATECO Associato</b>	<b>Frequenza del monitoraggio</b>
Fornitura reattivi di laboratorio	33696500-0 Materiale di consumo per laboratorio	D1	PPI Prezzi alla produzione dell'industria	46.46.10 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici	Una volta ogni 12 mesi

La richiesta di adeguamento prezzi dovrà essere esaurientemente motivata e documentata con dimostrazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti, al fine di poterne valutare l'accoglimento o meno in base ad un'apposita istruttoria effettuata da questa Amministrazione.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità a decorrere dalla seconda annualità della fornitura.

A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun anno, da intendersi quali i 12 mesi dalla data di stipula del contratto, il prezzo (di seguito "Prezzo oggetto di Rilevazione") sarà oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice, in base agli indici di cui alla suddetta tabella.

La variazione è calcolata come differenza fra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore del mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini per l'aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1 commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al termine massimo per l'aggiudicazione previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

## **Articolo 23 – Atti integralmente richiamati**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti, qui integralmente richiamati: Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale d'Appalto con Allegato A) "Dettaglio Lotti", Scheda prodotti, Offerta Tecnica ed Economica dell'impresa aggiudicataria, la cauzione definitiva e tutti gli ulteriori atti prodotti in gara dall'Amministrazione e dalla ditta aggiudicataria.

## Articolo 24 - Clausola finale

Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della scrittura privata non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente atto da parte dell'Azienda non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che la medesima si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinatori di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Il presente contratto, redatto in modalità elettronica su \_\_\_\_\_ pagine, viene letto, accettato e sottoscritto dalle parti mediante apposizione delle rispettive firme digitali.

Per l'Amministrazione contraente \_\_\_\_\_

Per l'Esecutore \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del c.c., le parti sottoscrivono ed approvano specificamente tutte le clausole previste agli articoli nn. 3-5-6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-18-21-22-23 del presente contratto.

Per l'Amministrazione contraente \_\_\_\_\_

Per l'Esecutore \_\_\_\_\_